



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE TECNOLOGIE DELLE COMUNICAZIONI E LA SICUREZZA INFORMATICA -
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL' INFORMAZIONE
DIVISIONE VI – *Controllo emissioni radioelettriche. Autorità di sorveglianza sugli apparati radio*

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 concernente *l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;*
- VISTO** il Decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, di attuazione della Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 26 febbraio 2014 concernente *l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio;*
- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta “Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”;*
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”;*
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”;*
- VISTO** il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, i commi 1 e 7 dell'articolo 1;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;*



- VISTO** l'articolo 15, comma 2°, del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante “le strutture organizzative operative alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi agli uffici oggetto di modifiche ai sensi del presente decreto”;
- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 gennaio 2020 recante “l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale” con le relative funzioni del Ministero sviluppo economico ed, in particolare all' Allegato 2 che individua nella “Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione - Divisione VI Controllo emissioni radioelettriche. Autorità di sorveglianza sugli apparati radio” l'attività relativa alla autorizzazione, per gli organismi di valutazione di conformità ai fini della certificazione CE ai sensi della direttiva 2014/53/UE, nonché dei rapporti con Accredia (Ente Italiano di accreditamento) per quanto di competenza;
- VISTA** la Convenzione del 5 luglio 2019 - che rinnova la precedente Convenzione del 6 luglio 2017 - ed in particolare l'art. 3, con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha rinnovato l'affidamento all'Ente Italiano di Accreditamento – ACCREDIA– dell'attribuzione di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, 17065, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, fattispecie fra l'altro, della Direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature radio, nonché successive modifiche ed integrazioni;
- ACQUISITA** la delibera del 27/10/2021 (DC2021UTL030 – con protocollo n. 132377 del 28/10/2021) di Accredia, con la quale è stato esteso l'accreditamento dell'Organismo notificato UL International Italia S.r.l. alla direttiva 2014/53/UE, con certificato di accreditamento n. 287B rev. 03 con scadenza al 7/03/2023;
- VISTA** l'istanza acquisita agli atti della *Direzione Generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione*, con protocollo n. 6092 del 28/01/2022, con la quale la Società UL International Italia S.r.l., richiede l'autorizzazione ad operare in qualità di Organismo Notificato per la Direttiva 2014/53/UE;
- ACQUISITE** agli atti, con protocollo n. n. 6095, 6096, 6097 del 28/01/2022, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo;



VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2016, recante l'individuazione delle tariffe, ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per le attività rese dal Ministero Sviluppo economico a favore degli organismi di valutazione di conformità, di cui alle direttive europee individuate nella Convenzione del 06 luglio 2015 citata in premessa e loro s.m.i., tra detto Ministero e l'Ente italiano di accreditamento;

VISTO l'Allegato I del predetto decreto interministeriale del 19 ottobre 2016 che stabilisce la tariffa pari all'importo di euro 270,20 per le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1 del decreto stesso a carico degli organismi ai sensi dell'art.47, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 3 febbraio 2006, concernente la determinazione delle tariffe per le certificazioni finalizzate alla marcatura CE ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al cui articolo 3 indica, tra l'altro, il capitolo di pertinenza relativo all'amministrazione che effettua la prestazione;

ACQUISITA in data 28/01/2022 prot. 6092 la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'importo pari a euro 270,20, da parte della società UL International Italia S.r.l., per le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1 del decreto interministeriale del 19 ottobre 2016;

CONSIDERATA, pertanto, la precitata documentazione inerente alla suindicata istanza prodotta da UL International Italia S.r.l.,

D E C R E T A

ARTICOLO 1

1. L'Organismo **UL International Italia S.r.l.** - con sede legale in Via delle Industrie, n. 1 - 20061 - Carugate (MI) - è autorizzato ad effettuare l'attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2014/53/UE per i seguenti prodotti: Apparecchiature radio.

Allegati e moduli di valutazione della conformità:

- **Allegato III Modulo B (Esame UE del tipo)**
2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 34 della Direttiva 2014/53/UE.

ARTICOLO 2

1. La presente autorizzazione è valida fino al 7/03/2023 (data di scadenza del relativo certificato di accreditamento) ed è notificata alla Commissione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.



ARTICOLO 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla *Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione – Divisione VI*.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad *Accredia*.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Direzione Generale di cui al comma 1, per la finalità del controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

ARTICOLO 4

1. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti o sia informato - che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 27 della Direttiva 2014/53/CE o non adempie i suoi obblighi - limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

ARTICOLO 5

1. Gli oneri derivanti da provvedimenti relativi a successivi rinnovi della notifica sono a carico dell'Organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 47 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52.

ARTICOLO 6

1. Il presente decreto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it - Sezione "*Comunicazioni*" alla voce "*Radio*" > "*Apparecchiature radio*" > "*Organismi di valutazione di conformità*" alla sottovoce "*RED - Radio Equipment Directive*").
2. L'efficacia del presente decreto decorre dalla notifica dello stesso al soggetto destinatario di cui all'articolo 1, comma 1.

Roma

IL DIRETTORE GENERALE
(*dr.ssa Eva Spina*)

*"Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i."*